



*Ministero della Giustizia*

*Il Capo di Gabinetto  
del Ministro*

20 MAG. 2016

Prot. 414/2016 ne -1/V

*Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno*

*e, per conoscenza,*

*Al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione*

*Al Presidente della VII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura*

GAB. MIN. GIUSTIZIA	
CENTRO COM. CLASSIFICATE	
20 MAG. 2016	
A	
P	232

↗ *Ai Procuratori generali presso le Corti d'appello*

*Al Capo dell'Ufficio Legislativo*

*Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria*

*Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*

**Oggetto:** Sicurezza degli uffici giudiziari ed impiego di contingenti di militari delle Forze Armate in servizi di vigilanza e presidio delle sedi giudiziarie.

Faccio riferimento da ultimo alla Tua nota del 2 maggio 2016 (n. 11001/129/14, che si allega in copia per quanti cui la presente missiva è inviata per conoscenza), innanzitutto per segnalare l'esigenza di una congiunta verifica dell'attuale assetto normativo in materia di sicurezza degli uffici giudiziari, anche sotto lo specifico profilo del riparto di competenze tra il Ministero della Giustizia e le altre amministrazioni pubbliche interessate.

Al suddetto fine, Ti sottopongo preventivamente le considerazioni di seguito esposte.

Come noto, l'impianto essenziale della disciplina della materia in parola si ritrova nel decreto ministeriale 28 ottobre 1993, adottato dal Ministro della Giustizia e dal Ministro dell'Interno, in relazione agli articoli 18 e 20 della legge 1° aprile, 1981, n. 121, recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e la disciplina delle competenze del Comitato nazionale e dei comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'art. 1 del decreto in parola, come noto, attribuisce al prefetto la competenza in ordine alla incolumità e alla sicurezza dei magistrati oltre che in ordine alla sicurezza esterna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria.

L'art. 2 dello stesso decreto ministeriale assegna quindi al procuratore generale presso la corte di appello la competenza ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria, sentiti il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati, salvi i

casi di assoluta urgenza, ricorrendo i quali il procuratore generale provvede senza la predetta consultazione.

La disciplina sopra richiamata assegna dunque al prefetto, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, una competenza generale ad assumere provvedimenti in ordine alla incolumità e alla sicurezza dei magistrati, degli operatori e degli utenti in genere nell'ambito delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria, in assoluta coerenza con l'impianto normativo primario fondamentale già sopra richiamato.

Si correla alla suddetta disciplina in materia di sicurezza degli uffici giudiziari il recente intervento normativo, opportunamente menzionato nella nota in premessa, di cui alla lettera a) del comma 526 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, con il quale si è modificato il comma secondo dell'articolo 1 della legge n. 392/1941, ponendo a carico del Ministero della Giustizia l'onere economico per il funzionamento degli uffici giudiziari, in precedenza posto a carico dei Comuni (salvo che per gli uffici giudiziari della Capitale e di Napoli).

In attuazione della suddetta previsione normativa, si è adottato il d.P.R. n. 133/2015 che, nel disciplinare le misure organizzative necessarie, a livello centrale e periferico, per l'attuazione del trasferimento, dai comuni al Ministero della Giustizia, dell'onere delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari, ha istituito un'apposita Conferenza permanente, composta dai capi degli uffici giudiziari interessati e dai relativi dirigenti amministrativi, con compiti di individuazione e proposta dei fabbisogni, e di indicazione, fra l'altro, delle specifiche esigenze relative all'attività di vigilanza e custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici.

Si è previsto, inoltre, che in caso di urgenza, i compiti in materia di sicurezza sopra indicati siano svolti dal procuratore generale e che la Conferenza permanente informi senza ritardo di ogni necessità i soggetti obbligati alla manutenzione straordinaria e alla conservazione strutturale degli immobili.

Con riferimento, quindi, ai compiti in materia di sicurezza propri del Ministero della Giustizia, risultano essenziali sia le competenze della Conferenza permanente rilevanti per lo svolgimento della funzione di programmazione degli interventi di protezione e prevenzione necessari al puntuale raccordo con le distinte ed autonome attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza, sia il ruolo dei procuratori generali presso le corti d'appello, individuati dalla disciplina esaminata come collettori delle informazioni e delle proposte in materia di sicurezza proveniente dalla suddetta Conferenza permanente e come centro di decisione per i casi in cui si verificano situazioni di pericolo caratterizzate dall'urgenza.


Il quadro normativo così sinteticamente delineato conferma, dunque, la precedente ripartizione dei compiti in materia di sicurezza degli uffici giudiziari, diversificandosi gli ambiti di intervento, da un lato, del Ministero dell'interno, cui spetta il compito di assicurare l'incolumità e la sicurezza dei magistrati, oltre che la sicurezza esterna delle strutture in cui si svolge l'attività

giudiziaria (che ben possono considerarsi, come in effetti sono, obiettivi sensibili nel quadro della tutela dell'ordine pubblico definita secondo la legislazione vigente), e, dall'altro, del Ministero della giustizia, cui spetta il compito di provvedere alle dotazioni strumentali necessarie alla sicurezza degli edifici destinati a fini giudiziari e delle attività che si svolgono al loro interno, ferme in ogni caso le prerogative proprie dell'Autorità Giudiziaria fissate dalle norme processuali che presidiano l'effettività delle relative funzioni attraverso la diretta disponibilità della forza pubblica.

Su tale necessaria premessa, sottopongo alla Tua valutazione altresì l'esigenza di individuare le più opportune forme per procedere ad una urgente ricognizione congiunta delle istanze di sicurezza complessivamente relative alle sedi giudiziarie e dell'adeguatezza tanto degli interventi strutturali e di dotazioni strumentali già realizzati e programmati da questa Amministrazione quanto delle misure affidate al presidio delle forze di polizia e di contingenti di militari delle Forze Armate, in una condivisa prospettiva di garanzia di idonei livelli di tutela, innanzitutto con riguardo alle sedi giudiziarie che, per il relativo contesto socio-territoriale ovvero comunque per il valore, anche simbolico, delle relative funzioni istituzionali, si impongano come oggetti di prioritaria considerazione.

Al suddetto fine, questo Ministero procederà ad opportune interlocuzioni preliminari con il Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione e i procuratori generali presso le corti d'appello, onde raccoglierne il contributo di riflessione e proposta, informandone il Consiglio Superiore della Magistratura, per le valutazioni di competenza.

*Giovanni Melillo*





# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/129/14 - Uff. II Ord. e Sic. Pubb.

Roma,

- 2 MAG. 2016

AL CAPO DI GABINETTO  
Ministero della Giustizia

ROMA

OGGETTO: Servizi di vigilanza Uffici Giudiziari. Richiesta di interventi militari delle Forze Armate.

Continuano a pervenire richieste da parte delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza di assegnazione di contingenti di militari delle Forze Armate impiegate nell'*Operazione Strade Sicure*, da destinare a servizi di vigilanza-presidio delle sedi giudiziarie.

Non sfuggirà che, nell'attuale contesto, l'eventuale estensione dell'impiego dei militari anche in compiti di sorveglianza agli ingressi delle sedi giudiziarie, oltre ad incidere negativamente sull'efficacia dei dispositivi di vigilanza in atto in ambito nazionale, mal si concilierebbe con le finalità della stessa Legge 190/2014 che ha disciplinato diversamente il regime delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, inclusi gli aspetti tecnici ed amministrativi della sicurezza degli edifici, sottraendo la competenza ai Comuni e affidandola al Ministero della Giustizia.

In questo quadro, Ti sarei grata se, con le forme e le modalità che riterrai più opportune, anche alla luce delle interlocuzioni già avvenute sull'argomento, potessi sensibilizzare i responsabili delle sedi giudiziarie affinché individuino soluzioni per la vigilanza degli ingressi degli uffici che non contemplino ulteriore impegno delle Forze di Polizia o l'impiego dei militari delle Forze Armate.

IL CAPO DI GABINETTO  
(Lanzergese)



367 1/V